

24

# ORDINI STABILITI.

*Dagl' Illustrissimi , & Eccellentiss. Signori*  
**PIERO GRIMANI,**  
**MICHIEL MOROSINI,**  
**EZ. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>**

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.*

*Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

**Per il FORO Civil di PADOVA:**

**L'Anno 1722.**



**I N P A D O V A,**

---

*Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali, Con Privileggio.*



O R D I N I

ST A B I L I T A

Dell'Imperio, & Eccellenza, Signori

PIERO GRIMANI,

MICHEL MOROSINI,

E ALVISE MOCEMIGO,

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, &c.

Studia Imperialis in Terra Firma.

Per il FORO CIVIL di PADOVA.

Anno 1722.



IN A D O V A

Per il Reale Senato, Stampatori Civili, Con Privilegio.

3

N O I  
PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
E  
Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per il Foro Civile.



Appoggiata a molteplici Leggi, e Decreti la direzione nel Foro Civile se ne comette la loro intiera osservanza, con l'aggiunta de seguenti Capitoli.

I.

Offervabile l'abuso invalso, che compite le dispute, e le repliche venga prolungata per più giorni, e Mesi la facittura dell'Estese, e che anco alle volte da Giudici tutto che esibite l'

A 2

Este-



4  
Estese medeme si prolunga il Giudicio , cosa contraria al buon ordine della Giustitia , resta prescritto , che compite le dispute , e repliche sudette habbi immediate ad' esser pronta l'Estesa delle parti , perche ipso facto colla presenza del Nodaro sia profferita dal Giudice la Sentenza , e publicata presenti le parti in pena di Nullità della Sentenza , e di restituirsi l'onorario dovuto al Giudice , alle parti stesse.

## II.

Non è minor disordine , che doppo fatte le prime dispute d'una Causa vengam dilacionate le seconde , e le repliche da che deriva à Giudici la necessità di chiamar la memoria delle ragioni addotte con la lettura de summarij , e delle Scritture , dovran li Giudici medemi nelle Cause rispettive avanti loro introdotte assegnar tempo breve per le repliche , che occorressero.

## III.

Rilevatosi , che doppo contestato hinc hinde il Giudicio , e disputata , e trattata la Causa venga nell' Estesa proposta nuova attione non contestata decretiamo , che l' attore possi bene



ne mutar , alterar , e diminuir la sua dimanda nel proposito dell' attione per lui proposta , mà non però mai nell' Estesa inferir altra attione , che non fosse più contestata.

#### IV.

E perche con parte dell' Eccellentissimo Senato 1706. regolativa del Decreto degl' Eccellentissimi Precessori 1698. in ciò riguarda l' Onorario à Giudici per le loro Sentate ; viene prescritto l' Onorario medemo doverà in tale proposito effeguirsi la Parte stessa 1706. , e rimosso qualunque Cavillo ; sarà debito de Nodari fare la Tanfazione delle Module di spese à norma della medema salva nel resto l' osservanza degl' ordini Inquisitoriali sudetti 1698. in tutte le loro Parti.

#### V.

Per levar ogni eccedente pretesa alli Giudici nelle Sportule per le loro Sentate resta nuovamente prescritto , che giusto gl' Ordini Sindicali 1699. non possan pretender più delli Ducati due fin alli 20. da L. 6. 4. per Ducato quando fossero anco più sentate.

Li



## VI.

Li registri tenuti da Nodari degl' Officii al Palazzo doveran esser numerati , e bollati col San Marco à carta per carta ne possano lasciarsi fogli vacui in Pena ad' arbitrio della Giustitia.

## VII.

Li Ministri, che han l' obbligo di far le copie d' Instrumenti , come pur li Traslati d' Estimo haveran essi il peso della Carta senza , che la Città habbi bisogno di agravar per questa li Contribuenti.

## VIII.

Li Nodari agl' Estimì nella Facitura de Traslati non habbino ad' effiger più di soldi otto per ogni Traslato , & otto per la Copia.

## IX.

Introdotta nell' Ufficio del Camello contro gl' Ordini Sindicali 1698. di riscuotersi per le contradictioni nell' Eredità de Delfonti per ogni Capo delle medeme mezzo Ducato d' Argento,



7  
to ; comandiamo che debban esser essequiti  
gl' ordini sudetti , onde non si riscuota più di  
L. 3. 2. per ogni contradictione benche fosse di  
più Capi sotto le pene in essi cominate &c.

Dal Sindicato in Padova li 17. Maggio 1722.

( PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

( MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

( Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T. F.

*Zuanne Zuccato Segr.*

to, comandando che debban esser esecuti  
el ordini videri, onde non si teneva più di  
1. a. per ogni commessione benché fosse di  
più capi sono le pene in essi comminate &c.

Del Sindacato in Padova il 17. Maggio 1711.

(PIERO GRIMANI Sind. Ind. in T. F.)  
(MICHEL MOROSINI Sind. Ind. in T. F.)  
(ALVISE MOCEMIGO Sind. Ind. in T. F.)

Luca Zucato 21.